



Regione Lombardia

Legge Regionale n. 42 del 9 settembre 1989

Integrazioni e modifiche alla LR 28 giugno 1988, n. 37 " Piano di organizzazione dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e norme in tema di raccolta e smaltimento differenziati dei rifiuti urbani"

(B.U.R. Lombardia n. 37 del 13 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente Legge Regionale:

ARTICOLO 1

1. In relazione alla situazione di emergenza creatasi nelle attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, in attesa del completamento delle procedure del Piano regionale di cui alla LR 28 giugno 1988, n° 37, la Giunta Regionale è autorizzata, in deroga all' articolo 5 della stessa Legge, a disporre direttamente gli interventi necessari per la localizzazione, realizzazione e gestione di pubbliche discariche controllate per assicurare la integrale copertura del fabbisogno di smaltimento fino al 31 dicembre 1991.

ARTICOLO 2

1. Ai fini dell' attuazione delle procedure di cui al successivo articolo 3, entro 15 giorni dall' entrata in vigore della presente Legge la Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, individua con propria deliberazione il fabbisogno di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili non coperto dagli impianti in esercizio o in corso di realizzazione, ripartendolo di norma per ambiti provinciali.



Gestione-Rifiuti.it

2. Il parere della Commissione è espresso entro 10 giorni dalla presentazione della proposta della Giunta; in mancanza, la Giunta delibera prescindendo dal parere medesimo.

3. Con la stessa deliberazione la Giunta Regionale:

- a) determina gli elementi in base ai quali verrà valutata l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 24 della L^o 8 agosto 1977, n. 584;
- b) stabilisce i criteri relativi alla determinazione delle tariffe, fissando comunque un limite massimo ammissibile della tariffa onnicomprensiva unitaria d'esercizio di cui al comma 2 del successivo articolo 3;
- c) determina, secondo uno schema tipo, gli elementi di documentazione che dovranno essere forniti dagli offerenti per dimostrare le proprie capacità finanziarie, gestionali e organizzativi al fine di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione e la qualità del servizio;
- d) stabilisce le forme di associazione fra enti pubblici e società private agli effetti dall'applicazione delle priorità di cui al successivo articolo 3, settimo comma.

ARTICOLO 3

1. Ai fini di cui al precedente articolo 1, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, i Comuni i Consorzi intercomunali, le Comunità Montane, le imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private, separatamente o in consorzio tra loro, interessati alla realizzazione e gestione di pubbliche discariche controllate di rifiuti solidi urbani e assimilabili, presentano alla Giunta Regionale, con riferimento ai singoli ambiti territoriali ove individuati a norma del precedente articolo 2, appositi progetti redatti in conformità al terzo e quarto comma dell'articolo 6 della LR 28 giugno 1988, n. 37, unitamente all'attestazione della disponibilità dell'area e alla dichiarazione della disponibilità a cederla ai sensi del successivo articolo 6, nonché alla documentazione dimostrativa delle capacità finanziarie, gestionali e organizzative, fornite in conformità allo schema tipo stabilito ai sensi del precedente articolo 2, comma 3, lettera c).

2. AI progetti presentati deve essere allegata l'offerta relativa alla tariffa onnicomprensiva unitaria di esercizio che i soggetti proponenti si impegnano a praticare.

3. Della presentazione dei progetti la Giunta Regionale dà avviso sul BURL; per i successivi 20 giorni copia del progetto, della relazione e dei relativi elaboratori tecnici, è posta in libera visione presso il settore Ambiente ed Ecologia della Giunta Regionale.

4. Entro il termine di cui al comma precedente, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni alla Giunta Regionale.

5. La Giunta Regionale, entro i 30 giorni dalla presentazione dei progetti, valutata la conformità degli stessi alle norme nazionali e regionali vigenti, le eventuali osservazioni pervenute, la compatibilità ambientale nel caso che il progetto riguardi un'area sottoposta a vincolo paesistico, anche ai fini di cui all'articolo 82, comma nove, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, nonché la idoneità dei soggetti proponenti, con propria deliberazione individua i progetti e i soggetti ammissibili.

6. Fra i progetti ritenuti ammissibili, la Giunta Regionale seleziona, con successiva deliberazione, i progetti da eseguire ed i soggetti esecutori fino a concorrenza della copertura integrale del fabbisogno di smaltimento determinato con l'atto di cui all'articolo 2, secondo una graduatoria formata sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta con deliberazione di cui all'articolo 2.

Nel caso in cui il fabbisogno sia stato ripartito per Province ai sensi del precedente articolo 2, la Giunta Regionale forma distinte graduatorie per ciascuna Provincia.

7. A parità di altre condizioni è data preferenza ai progetti che si riferiscono a discariche già previste nel Piano di cui alla LR 28 giugno 1988, n. 37, e a progetti presentati nell'ordine da soggetti pubblici o da società miste con partecipazione al capitale di enti pubblici o da



Gestione-Rifiuti.it

forme di associazione fra enti pubblici o società private stabilite ai sensi dell' articolo 1, lettera d).

8. AI fini dello svolgimento degli adempimenti istruttori di cui ai precedenti commi, la Giunta Regionale si avvale di un apposito gruppo di valutazione, costituito con deliberazione della stessa e composto dai responsabili dei servizi interessati.

9. Alle riunioni del gruppo di valutazione per quanto riguarda l' esame dei singoli progetti, sono invitata altresì il Presidente della Provincia, i Presidenti dei Consorzi di Lecco e Lodi, il Sindaco del Comune interessato e il presidente del Consorzio di smaltimento laddove esista.

ARTICOLO 4

1. Con la deliberazione di cui all' articolo 3, sesto comma, la Giunta Regionale approva i progetti da eseguire, determinandone la relativa localizzazione e il bacino d' utenza, e ne autorizza la realizzazione e l' esercizio mediante affidamento in concessione di costruzione e di gestione.

2. La medesima deliberazione della Giunta Regionale dispiega gli effetti di cui all' articolo 9 della LR 28 giugno 1988, n. 37, nonchè , in caso di aree soggette a vincolo paesistico, quelli di cui alla prevista autorizzazione regionale.

ARTICOLO 5

1. La concessione è disposta sulla base di una convenzione tipo, approvata dalla Giunta Regionale e articolata secondo il disposto dell' articolo 7, primo comma, della Legge 29 ottobre 1987, n. 441, nonchè dell' articolo 10, quinto comma, della LR 28 giugno 1988, n. 37.

2. La Giunta Regionale approva altresì uno schema tipo per la prestazione della garanzia fidejussoria di cui all' articolo 10, quinto e sesto comma, della LR 28 giugno 1988, n. 37 che ne determina l' ammontare, la durata comunque non inferiore ai 10 anni, le presentazioni e tutte le altre modalità e condizioni.

ARTICOLO 6

1. Le aree su cui verranno ad insistere le pubbliche discariche controllate, di cui ai precedenti articoli, sono acquisite in proprietà dalla Regione o da altro Ente pubblico, secondo le modalità previste dalla convenzione tipo di cui al precedente articolo 5, primo comma fermo restando che le responsabilità della Regione decorrono dopo il collaudo delle opere di recupero ambientale.

ARTICOLO 7

1. Ove, a seguito dell' effettuazione delle procedure di cui al precedente art. 3, non sia stato possibile assicurare la copertura integrale del fabbisogno di smaltimento previsto, la Giunta Regionale può reiterare per il residuo le procedure predette, intendendosi decorrere i termini di cui all' articolo 3, primo comma, dalla data di pubblicazione sul BURL di apposito avviso della Giunta Regionale contenente l' indicazione dei quantitativi residui da coprire.

ARTICOLO 8

1. I progetti approvati ai sensi dei precedenti articoli integrano le previsioni di piano di cui alla LR 28 giugno 1988, n. 37.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 9

1. L' articolo 3, terzo comma della L.R. 28 giugno 1988, n. 37 è così modificato:

" 3. Eventuali ricollocazioni di impianti previsti dal piano, di ridefinizione di tipologie impiantistiche, modificazione degli enti titolare, nonché previsioni di nuovi impianti, relativa tipologia, localizzazione ed ente titolare, sono approvati con deliberazione della Giunta Regionale sentite le Amministrazioni provinciali e i Consorzi intercomunali di Lecco e Lodi interessati, nonché la competente commissione consiliare. Tali pareri devono essere forniti entro 30 giorni dalle richieste. Decorso tale termine il parere si intende reso in modo favorevole".

ARTICOLO 10

1. ALL' articolo 5 della L.R. 28 giugno 1988, n. 37 è aggiunto il seguente secondo comma:

" 2. La titolarità degli impianti è attribuita dal piano e dalle sue modificazioni e integrazioni ai Comuni, ai Consorzi di Comuni, alle Comunità Montane sul cui territorio insiste l' impianto o che di esso si avvalgono".

ARTICOLO 11

1. All' articolo 13 della L. R. 28 giugno 1988, n. 37 sono aggiunti i seguenti commi:

" 4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma uno, la Giunta Regionale con propria deliberazione pubblicata sul BURL dà notizia della mancata realizzazione dell' impianto e dell' intenzione di affidare in concessione la realizzazione e la gestione dello stesso. Con la stessa deliberazione la Giunta Regionale:

- a) determina gli elementi in base ai quali verrà valutata l' offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi della lettera b), del primo comma dell' articolo 24 della L. 8 agosto 1977, n. 584;
- b) stabilisce i criteri relativi alla determinazione delle tariffe, fissando un limite massimo ammissibile della tariffa omnicomprensiva unitaria di esercizio di cui al successivo settimo comma;
- c) determina, secondo uno schema tipo, gli elementi di documentazione che dovranno essere forniti dagli offerenti per dimostrare le proprie capacità finanziarie e organizzative al fine di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione e la qualità del servizio;
- d) stabilisce le forme di associazione fra enti pubblici e società private agli effetti dell' applicazione delle priorità di cui al successivo comma 11".

" 5. La Giunta Regionale può stabilire che la concessione di cui al comma precedente riguardi congiuntamente una o più discariche e uno o più impianti a tecnologia complessa. Non può comunque essere attribuita ad uno stesso soggetto, pubblico o privato, la titolarità di più di tre impianti di smaltimento o una quota di fabbisogno di smaltimento da coprire superiore al cinque per cento del totale fabbisogno complessivo regionale".

" 6. Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURL di cui al quarto comma, i Comuni, i Consorzi intercomunali, le Comunità Montane, le imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private, separatamente o in consorzio tra loro, interessati alla realizzazione e gestione di uno o più impianti ovvero di uno o più gruppi di impianti, che la Regione intende concedere congiuntamente, presentano alla Giunta Regionale appositi progetti redatti in conformità al terzo e quarto comma del precedente articolo 6, unitamente alla documentazione dimostrativa delle capacità finanziarie, gestionali e organizzative, fornita in conformità allo schema tipo stabilito ai sensi del precedente comma 4, lettura c)".



Gestione-Rifiuti.it

" 7. Ai progetti presentati ai sensi del comma precedente deve essere allegata l' offerta relativa alla tariffa omnicomprensiva unitaria di esercizio che i soggetti proponenti si impegnano a praticare".

" 8. Della presentazione di progetti la Giunta Regionale dà avviso sul BURL; per i successivi 30 giorni ogni copia del progetto, della relazione e dei relativi elaborati tecnici, è posta in libera visione presso il settore Ambiente ed Ecologia della Giunta Regionale"

" 9. Entro il termine di cui al comma precedente, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni alla Giunta Regionale".

" 10. La Giunta Regionale entro 60 giorni dalla presentazione dei progetti, valutata la conformità degli stessi alle norme nazionali e regionali vigenti, le eventuali osservazioni pervenute, la compatibilità ambientale nel caso che il progetto riguardi un' area sottoposta a vincolo paesistico, anche ai fini di cui all' art. 82, nono comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, nonché l' idoneità dei soggetti proponenti, con propria deliberazione, individua i progetti ed i soggetti ammissibili".

" 11. Per ciascun impianto o gruppo di impianti la Giunta Regionale, con ulteriore atto, individua all' interno dei progetti ritenuti ammissibili, il progetto da eseguire ed il soggetto esecutore sulla base dei criteri di cui al quarto comma. A parità di altre condizioni è data preferenza ai progetti presentati nell' ordine da soggetti pubblici o da società miste con partecipazione al capitale di Enti pubblici o da forme di associazione fra Enti pubblici e società private stabilite ai sensi del precedente quarto comma lettera d)".

" 12. AI fini dello svolgimento degli adempimenti istruttori di cui al precedente decimo comma, la Giunta Regionale si avvale di un apposito gruppo di valutazione, costituito con deliberazione della stessa e composto dai responsabili dei servizi interessati".

" 13. Alle riunioni del gruppo di valutazione per quanto riguarda l' esame dei singoli progetti, sono invitati altresì il Presidente della Provincia, i Presidenti dei Consorzi di Lecco e Lodi, il Sindaco del Comune interessato e il Presidente del Consorzio di Smaltimento laddove esista".

" 14. La deliberazione della Giunta Regionale dispiega gli effetti di cui al precedente articolo 9, nonché in caso di aree soggette a vincolo paesistico, quelli di cui alla prevista autorizzazione regionale".

" 15. Con deliberazione di cui al comma undici, la Giunta Regionale approva il progetto di eseguire, la relativa localizzazione e il bacino d' utenza e ne autorizza la realizzazione e l' esercizio mediante affidamento in concessione di costruzione e di esercizio".

" 16. La Giunta Regionale approva schemi tipo di convenzione e di garanzia fidejussoria sulla cui base disporre la concessione".

ARTICOLO 12

1. I Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunità Montane, dopo l' attivazione degli impianti, possono, su loro richiesta, subentrare alla Regione nel rapporto di concessione riguardo agli impianti concessi dalla stessa Regione, ai sensi della presente Legge.

ARTICOLO 13

1. Gli oneri per la corresponsione delle tariffe omnicomprensive unitarie di esercizio degli impianti realizzati ai sensi della presente Legge, sono a carico degli enti utilizzatori degli impianti.

ARTICOLO 14

1. I soggetti concessionari degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani autorizzati dalla Regione ai sensi della presente Legge sono tenuti a corrispondere al Comune e alla Provincia o al



Gestione-Rifiuti.it

Consorzio di Lecco e Lodi nel cui territorio insiste l' impianto un contributo pari rispettivamente a lire 7 e lire 3 per ogni kg. smaltito.

2. Nel caso in cui l' impianto insista su più Comuni o più Province o Consorzi, si provvede ad una ripartizione proporzionale di tale contributo.

3. I Comuni destinano tali contributi prioritariamente per la raccolta differenziata, per infrastrutture ed interventi di tutela ambientale; le Province e i Consorzi per le attività di controllo e la promozione della raccolta differenziata.

4. I Comuni, le Province e i Consorzi, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, nell' ambito delle comunicazioni di cui all' articolo 23 della LR 28 giugno 1988, n. 37, indicano come le somme di cui al precedente primo comma siano state impiegate.

5. La Giunta Regionale, nell' ambito della relazione al Consiglio di cui all' art. 23, comma sesto della LR 28 giugno 1988, espone l' impiego che di tali somme sia stato fatto.

ARTICOLO 15

1. La Giunta Regionale, in deroga ai limiti disposti dal quinto comma dell' articolo 13 della LR 28 giugno 1988, n. 37, come integrato dal precedente articolo 11 può comunque affidare in concessione la realizzazione e la gestione di ciascuno degli impianti previsti dal piano approvato con LR 28 giugno 1988, n. 37, e sue modificazioni e integrazioni, nonchè la realizzazione e la gestione congiunta di un impianto a tecnologia complessa e una discarica.

ARTICOLO 16

1. resta fermo quanto disposto dal DPCM 29 luglio 1988, n. 363, per l' attuazione del piano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona, Seveso.

2. Nell' area definita ad elevato rischio di crisi ambientale dal citato DPCM non si applicano i limiti di cui al quinto comma dell' art. 13 della LR 28 giugno 1988, n. 37, come integrato dal precedente articolo 11.

La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino

Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione lombarda.

Milano, 9 settembre 1989

(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 28 luglio 1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 2 settembre 1989 prot. n. 23002/ 2088).

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall' archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.Ia (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

